

## Principali Diritti del Cliente per operazioni di locazione finanziaria (leasing). Offerta presso lo Sportello.

Si consiglia una **lettura attenta** dei diritti prima di firmare il contratto.

### Diritti.

---

#### Prima di scegliere.

- Avere a disposizione e portare con sé **una copia di questo documento**.
- Avere a disposizione e portare con sé il **foglio informativo** relativo alla locazione finanziaria, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere e portare con sé una copia completa del **contratto** idoneo per la stipula e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti, fatto salvo il diritto dell'Intermediario di richiedere il pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo). In alternativa il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto privo delle condizioni economiche e di un preventivo.
- Conoscere il "tasso del contratto di locazione finanziaria" praticato e, in caso di leasing al consumo conoscere il TAEG.

#### Al momento di firmare.

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il **contratto in forma scritta**.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario (se la firma non è contestuale, solo dopo che l'intermediario lo ha sottoscritto) e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

#### Durante il rapporto contrattuale.

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.
- In caso di **leasing al consumo** proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, purchè questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.

#### Alla chiusura.

- Nei contratti di **leasing al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
- Nei contratti di leasing al consumo, ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.



## Reclami, Ricorsi e Conciliazione.

---

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario con lettera indirizzata per posta ordinaria a **"Leasint Spa – Ufficio Reclami – Via Montebello, 18 – 20121 MILANO"**, o inviata per posta elettronica alla casella **reclami@leasint.it** o a mezzo fax al numero **02/87968731**.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni: se dà ragione al cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice il Cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell'1.1.2007, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

La Guida Pratica all'ABF è a disposizione del cliente presso ogni Filiale delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, presso la sede di Leasint SpA ed è consultabile sul sito [www.leasint.it](http://www.leasint.it).

Il Regolamento di Conciliatore Bancario Finanziario è consultabile sul sito internet dello stesso: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)